

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79

Codice civile

Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262

LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO UNDICESIMO. Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati - CAPO QUARTO Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali

Articolo 2635 Bis — Istigazione alla corruzione tra privati Testo in vigore dal 14 aprile 2017

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

(1) (2)

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 4, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38 con decorrenza dal 14.04.2017.

(2) La rubrica del presente titolo è stata così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38 con decorrenza dal 14.04.2017. Si riporta di seguito il testo previgente:

" Disposizioni penali in materia di società e di consorzi".